

## Documento per la consultazione

### **Attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti**

Il documento contiene la proposta che la Banca d'Italia intende formulare al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) per dare attuazione all'articolo 117-bis del Testo Unico Bancario, il quale disciplina la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. E' unita una Relazione Illustrativa.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, ricorrerebbero gli estremi per non svolgere la consultazione pubblica, considerati i tempi previsti dalla legge per l'emanazione e l'entrata in vigore della deliberazione del CICR. Per l'importanza della materia la Banca d'Italia ritiene opportuno svolgere comunque la consultazione pubblica, riducendone quanto più possibile la durata in modo da contemperare l'esigenza di rispettare i tempi previsti dalla legge con quella di dare spazio ai commenti e suggerimenti del mercato.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, **entro il 8 giugno 2012**, alternativamente agli indirizzi:

- Banca d'Italia, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Normativa Primaria, via Milano 53 – 00184, Roma;
- [npv.normativa\\_primaria@bancaditalia.it](mailto:npv.normativa_primaria@bancaditalia.it)

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima.

**Maggio 2012**

## **DELIBERAZIONE .... n. ...**

Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-*bis* del Testo unico bancario.

### **IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO**

VISTI i titoli I e VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"(TUB) e, in particolare:

- l'articolo 117-*bis*, che disciplina la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti e, in particolare, il comma 4, che attribuisce al CICR il potere di adottare disposizioni applicative dello stesso, anche in materia di trasparenza e comparabilità, nonché il potere di estendere la medesima disciplina anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente;
- l'articolo 114-*undecies*, che estende agli istituti di pagamento l'applicazione del titolo VI;
- l'articolo 120, che disciplina i tempi di riconoscimento della disponibilità delle somme relative ad assegni circolari o bancari e la decorrenza degli interessi sul versamento delle stesse;
- l'articolo 127, comma 01, che attribuisce alle Autorità creditizie il potere di dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni al fine di promuovere la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela;

VISTO l'articolo 27, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che: i) la delibera prevista dall'articolo 117-*bis* del TUB sia adottata dal CICR entro il 31 maggio 2012 ed entri in vigore non oltre il 1° luglio 2012; ii) i contratti di conto corrente e apertura di credito in corso siano adeguati all'articolo 117-*bis* del TUB entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della delibera del CICR, ai sensi dell'articolo 118 del TUB;

VISTO l'articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, il quale stabilisce la nullità delle clausole comunque denominate che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-*bis* del TUB;

VISTO l'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, il quale stabilisce in quali casi non è dovuta la commissione di istruttoria veloce prevista dall'articolo 117-*bis*, comma 2, del TUB;

VISTA la deliberazione CICR del 9 febbraio 2000 recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria";

VISTA la deliberazione CICR del 4 marzo 2003, come modificata dal D.M. 3 febbraio 2011, n. 117, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";

VISTO il D.M. 3 febbraio 2011, n. 117, recante “Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”;

SU PROPOSTA della Banca d’Italia, formulata d’intesa con la CONSOB, ai sensi dell’articolo 127 del TUB

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente deliberazione valgono le seguenti definizioni:

- a) “apertura di credito”: il contratto previsto dall’articolo 1842 del codice civile;
- b) “cliente”: un soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con l’intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società appartenenti al medesimo gruppo dei soggetti sopra indicati;
- c) “intermediario”, le banche, gli istituti di pagamento e gli altri soggetti abilitati a offrire al pubblico i contratti previsti dall’articolo 2;
- d) “affidamento” o “somma messa a disposizione del cliente”: la somma di denaro messa a disposizione del cliente in base a un contratto di apertura di credito o a un altro contratto previsto dall’articolo 2;
- e) “sconfinamento”:
  - l’utilizzo da parte del cliente di somme di denaro concesse dall’intermediario in eccedenza rispetto all’affidamento (“utilizzo extrafido”);
  - l’utilizzo da parte del cliente di somme di denaro concesse dall’intermediario in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al proprio saldo (“sconfinamento in assenza di fido”);
- f) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

### **Articolo 2**

#### *(Ambito di applicazione)*

1. La presente deliberazione definisce gli oneri che possono essere applicati alle linee di credito e agli sconfinamenti, come individuati ai sensi dell’articolo 117-*bis* del TUB. Essa si applica nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori:

- a) alle aperture di credito;
- b) agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito;

- c) agli sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito;
  - d) agli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento, conformemente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-*octies*, comma 1, lettera a), del TUB;
  - e) agli sconfinamenti a valere su carte di credito.
2. Le commissioni applicate a linee di credito e sconfinamenti sono disciplinate dall'articolo 117-*bis* del TUB, dall'articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e dalla presente deliberazione solo quando riguardano i servizi indicati al comma 1.

### **Articolo 3**

#### *(Affidamento)*

1. Gli affidamenti concessi per mezzo di un'apertura di credito o a valere su un conto di pagamento possono comportare esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:
- a) una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento; l'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
  - b) un tasso di interesse.
2. Ai fini del comma 1:
- i) l'onnicomprendività della commissione prevista dalla lettera a) comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento;
  - ii) la commissione di cui al comma 1, lettera a), è determinata tenendo conto della tipologia di affidamento;
  - iii) il tasso di interesse si applica sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate.

### **Articolo 4**

#### *(Sconfinamento)*

1. Agli sconfinamenti previsti dall'articolo 2 possono essere applicati esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:
- a) una commissione di istruttoria veloce;
  - b) un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.
2. La commissione di istruttoria veloce ha le seguenti caratteristiche:
- a) è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Gli intermediari possono applicare commissioni di importo diverso a contratti diversi, differenziando per tipologie di clientela;

- b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria, secondo quanto previsto dal comma 3.
3. In conformità di quanto previsto dall'articolo 12-*bis* della deliberazione 4 marzo 2003, come modificata dall'articolo 14 del d.m. 3 febbraio 2011, ai fini della quantificazione e dell'applicazione della commissione di istruttoria veloce, gli intermediari definiscono:
    - a) procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui, a fronte di una richiesta di sconfinamento, è svolta un'istruttoria veloce. La commissione viene applicata esclusivamente nei casi in cui le procedure prevedono lo svolgimento di un'istruttoria veloce;
    - b) i costi dell'istruttoria veloce, eventualmente differenziati per tipologie di clientela. La quantificazione è formalizzata e adeguatamente motivata.
  4. La commissione prevista dal comma 1, lettera a), non è dovuta nei rapporti con i consumatori quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti:
    - i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi è inferiore o pari a 500 euro;
    - ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.
  5. Il consumatore beneficia dell'esclusione prevista dal comma 4 per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.
  6. Ai sensi dell'articolo 117-*bis*, comma 2, del TUB, a fronte dello sconfinamento il cliente non incorre, nemmeno indirettamente, in oneri ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 1. Ne consegue che, in caso di utilizzo extrafido, il tasso di interesse previsto per l'utilizzo extrafido si applica esclusivamente all'importo dello sconfinamento e il tasso di interesse relativo all'affidamento può essere aumentato solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle procedure previsti dall'articolo 118 del TUB.

## **Articolo 5**

### *(Disposizioni finali)*

1. Per assicurare trasparenza e comparabilità dei costi previsti dagli articoli 3 e 4 si applicano le disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" emanate in attuazione della deliberazione 4 marzo 2003 recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e del D.M. 3 febbraio 2011, n. 117, recante "Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari".
2. La Banca d'Italia può emanare disposizioni applicative della presente deliberazione.
3. Rimane fermo quanto stabilito, ai sensi dell'articolo 120 del TUB e della deliberazione del 9 febbraio 2000 recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria".
4. La presente deliberazione entra in vigore il 1° luglio 2012.
5. I contratti in corso sono adeguati all'articolo 117-*bis* del TUB e alla presente delibera entro il 1° ottobre 2012, conformemente a quanto previsto dall'articolo 118 del TUB.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-*bis* del Testo unico bancario

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2. CONTENUTO DELLA DELIBERA .....</b>	<b>2</b>
<i>Articolo 1 (Definizioni).....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 2 (Ambito di applicazione).....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 (Affidamento) .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 (Sconfinamento) .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 (Disposizioni finali).....</i>	<i>6</i>

## 1. PREMESSA

La deliberazione detta disposizioni applicative dell'articolo 117-*bis* del Testo unico bancario (TUB), introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. Essa tiene anche conto di quanto previsto dall'articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, che stabilisce la nullità delle clausole che prevedono commissioni in violazione delle presenti disposizioni e dell'articolo 1, comma 1-*ter*, del citato decreto legge n. 29/2012, che individua i casi in cui non è dovuta la commissione di istruttoria veloce negli sconfinamenti.

Il nuovo articolo disciplina la "remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito". Al comma 4, viene affidata al CICR l'emanazione di disposizioni applicative e l'eventuale estensione della disciplina ivi prevista ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. Il CICR è, inoltre, chiamato a individuare ipotesi di esenzione dalla commissione di istruttoria veloce prevista per gli sconfinamenti.

## 2. CONTENUTO DELLA DELIBERA

### Articolo 1 (Definizioni)

L'articolo contiene le definizioni rilevanti ai fini della deliberazione:

- la lettera a) definisce la nozione di "apertura di credito" rinviando a quella contenuta nell'articolo 1842 c.c.;
- le lettere b) e c) individuano la nozione di "cliente" e di "intermediario": esse riproducono le corrispondenti definizioni già presenti nelle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009, e successive modificazioni;
- la lettera d) definisce l'"affidamento", ossia la "somma messa a disposizione del cliente" in virtù di uno dei contratti ai quali si applica la nuova disciplina;
- la lettera e) contiene la definizione di "sconfinamento"; essa è coerente con quella prevista dalla sezione VII, paragrafo 2, delle richiamate Disposizioni della Banca d'Italia. Per garantire maggiore chiarezza alle previsioni della deliberazione, la definizione distingue tra "utilizzi extrafido" e "sconfinamenti in assenza di fido".

### Articolo 2 (Ambito di applicazione)

L'articolo individua le forme contrattuali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 117-*bis* TUB e della relativa disciplina attuativa.

Viene precisato, innanzitutto, che la disciplina si applica anche ai contratti con i consumatori: sebbene l'articolo 117-*bis* del TUB non si applichi ai rapporti con i consumatori (se di

importo compreso tra i 200 e i 75.000 euro), la delibera prevede l'applicazione anche ai rapporti con questi soggetti in forza di due previsioni:

- 1) l'articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62), che si applica ai rapporti tra le banche e tutta la clientela;
- 2) il comma 4 dell'articolo 117-*bis* del TUB, che consente al CICR di applicare la disciplina prevista dal medesimo articolo 117-*bis* a fattispecie ulteriori che presentino analoghe esigenze di tutela del cliente.

Alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono richiamati i contratti già contemplati dalla legge (aperture di credito, sconfinamenti in conto corrente in assenza di affidamento e oltre il limite del fido).

Con le lettere d) ed e) si esercita la facoltà – attribuita al CICR dal richiamato comma 4 dell'articolo 117-*bis* del TUB – di estendere la disciplina anche a contratti ulteriori, quando sussistano analoghe esigenze di tutela del cliente.

Considerata l'analogia tra il conto corrente e il conto di pagamento, queste esigenze sono innanzitutto rinvenibili con riguardo agli affidamenti e agli sconfinamenti sui conti di pagamento (lett. d), ipotesi presente quando i prestatori di servizi di pagamento concedano crediti ai sensi dell'articolo 114-*octies*, comma 1, lett. a), del TUB.

Con riferimento alle carte di credito (lett. e), si è tenuto conto di due opposti fattori. Da un lato, affidamenti e sconfinamenti sulle carte di credito soddisfano esigenze di finanziamento equiparabili a quelle assolte da operazioni analoghe sul conto corrente: la previsione per le carte di una struttura di costo simile a quella prevista per affidamenti e sconfinamenti in conto corrente favorirebbe quindi la comparabilità tra più forme tecniche di finanziamento. Dall'altro, si è considerato che – con riferimento agli affidamenti su carte di credito – non sono attualmente previste commissioni volte a remunerare questa componente, quanto piuttosto voci di costo (es. la quota annuale) che remunerano la carta nel suo complesso avendo presente anche i servizi di pagamento ad essa connaturati; viceversa, possono essere presenti componenti commissionali per molti versi analoghe a quelle applicate sugli sconfinamenti in conto corrente. Per questi motivi la scelta effettuata prevede di:

- non estendere l'applicazione della norma agli affidamenti a valere su carte di credito. Come sopra ricordato, non risultano attualmente applicati oneri riferiti esclusivamente a questo servizio; l'eventuale scorporo della quota delle commissioni ad esso imputabile e l'applicazione su questa della nuova disciplina potrebbe – da un lato – non accrescere ma diminuire la trasparenza e comparabilità dei costi complessivi delle carte; dall'altro, determinare un innalzamento degli oneri complessivi a carico del cliente qualora gli intermediari introducessero la commissione per la messa a disposizione dei fondi;
- prevedere l'estensione della nuova disciplina (e, quindi, la possibilità di applicare – oltre al tasso – la sola commissione di istruttoria veloce) agli sconfinamenti a valere su carte di credito, rendendo così più chiari per il cliente gli oneri a suo carico per queste operazioni.

Si fa rinvio, per un'analisi più dettagliata, al par. 1 della "*Relazione sull'analisi di impatto*".

L'ultimo comma dell'articolo chiarisce che l'ambito di applicazione oggettivo dell'articolo 117-*bis* del TUB e dell'articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coincidono nonostante impieghino termini diversi per indicare i contratti cui si applicano.

### Articolo 3 (Affidamento)

L'articolo precisa alcuni profili applicativi della disciplina fissata dall'articolo 117-*bis* del TUB, comma 1 (come modificata dal comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62) con riferimento agli affidamenti; come chiarito nel commento all'articolo 2, la disposizione riguarda gli affidamenti derivanti da contratti di apertura di credito o relativi a conti di pagamento.

Il comma 1 richiama quanto disposto dalla legge e prevede che – per gli affidamenti – possono essere applicati alla clientela esclusivamente una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, di ammontare non superiore allo 0,5 per cento per trimestre dell'accordato, nonché un tasso di interesse sulle somme effettivamente utilizzate dal cliente.

Il comma 2 è volto a chiarire come si applica ciascuna delle due componenti di costo (commissione e tasso) e il significato da attribuire al requisito di “onnicomprensività” della commissione stabilito dalla legge. In particolare:

- la commissione onnicomprensiva va calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente; ciò in quanto essa è volta a remunerare i costi sopportati dall'intermediario in relazione all'obbligo di garantire al cliente la disponibilità pattuita, costi evidentemente tanto più elevati quanto più elevato è l'importo messo a disposizione e il rischio di liquidità assunto dall'intermediario;
- il requisito di “onnicomprensività” stabilito dalla legge per la commissione implica (lett. i) che agli intermediari è vietato applicare qualsiasi altro onere ulteriore in relazione alla messa a disposizione dei fondi o all'impiego dei medesimi. Si fa riferimento, ad esempio, alle commissioni di istruttoria o alle spese relative al conteggio degli interessi, che dovranno ricadere integralmente nella commissione onnicomprensiva prevista dalla legge. La lettera i) si chiude con una clausola residuale che vieta, in attuazione del principio di onnicomprensività, ogni altro corrispettivo per attività che siano a esclusivo servizio del finanziamento. La soluzione ricalca quanto già previsto dall'allegato 5B alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza che detta regole per il calcolo del TAEG per gli affidamenti in conto corrente. Ne consegue che restano, ad esempio, esclusi dall'applicazione della delibera, i costi per le comunicazioni periodiche al cliente relative all'apertura di credito e al suo utilizzo quando siano effettuate – come di regola avviene – insieme a quelle relative al conto o alla carta, in quanto non riguardanti in via esclusiva l'apertura di credito.

### Articolo 4 (Sconfinamento)

Anche questo articolo, come il precedente, riporta al comma 1 la disciplina stabilita dall'articolo 117-*bis* del TUB. E' quindi previsto che, per i contratti che ricadono nel campo di applicazione della delibera, in caso di sconfinamento sono ammessi esclusivamente una commissione di istruttoria veloce e un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.

Come per gli affidamenti (cfr. commento *sub* articolo 3), i commi successivi chiariscono come si applica ciascuna delle due componenti di costo (commissione e tasso).

#### a) Commissione di istruttoria veloce (commi 2, 3, 4, e 5)

Il comma 2 fornisce alcune precisazioni sulle caratteristiche della commissione, previste dall'articolo 117-*bis* TUB.

Alla lettera a) si chiarisce che nell'ambito di un medesimo contratto la commissione deve essere unica, predeterminata in misura fissa e non può variare, ad esempio, in funzione dell'importo o della durata dello sconfinamento; resta ferma la facoltà per l'intermediario di applicare commissioni di importo diverso a rapporti distinti. Questa soluzione è in linea con l'obiettivo perseguito dal legislatore. Nel semplificare in modo radicale la struttura degli oneri applicabili per il caso di sconfinamento, l'articolo 117-*bis* del TUB ha infatti inteso assicurare la massima trasparenza dei costi nei confronti della clientela: la previsione di un'unica commissione determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto consente ai clienti di conoscere con chiarezza *ex ante* l'esatto ammontare degli oneri applicabili in caso di sconfinamento e di confrontare agevolmente le offerte dei diversi operatori.

La lettera b) e il comma 3 chiariscono la previsione di legge (articolo 117-*bis*, comma 2, del TUB) in base alla quale la commissione di istruttoria veloce deve essere "commisurata ai costi" e individua le modalità con cui accertare il rispetto di questa condizione.

Con riferimento a quest'ultimo punto, va considerato che l'istruttoria veloce, per sua natura, non può essere documentata in maniera articolata come l'istruttoria tradizionale: l'esigenza di dover dimostrare, caso per caso, di averla effettuata si tradurrebbe necessariamente in oneri operativi a carico degli intermediari con un allungamento delle procedure e costi aggiuntivi che potrebbero essere traslati sulla clientela: per questa ragione il comma 3, lettera a), stabilisce la presunzione che l'istruttoria veloce sia stata effettuata se così è previsto da procedure interne adeguatamente formalizzate; queste ultime devono individuare i casi in cui, a fronte di una richiesta di sconfinamento, viene svolta un'istruttoria veloce prima che sia concessa o negata la relativa autorizzazione.

In questo modo si soddisfano due obiettivi: la tutela del cliente (per assicurare che la commissione sia applicata solo a fronte di un'istruttoria effettivamente svolta in quanto le procedure interne lo richiedono) e la speditezza operativa. La scelta di fare leva su requisiti organizzativi per assicurare comportamenti corretti degli intermediari è coerente con un indirizzo regolamentare ormai consolidato e previsto dall'articolo 127 del TUB.

Lungo quest'ultima direzione vanno anche le previsioni che riguardano l'ammontare della commissione, che la legge richiede sia commisurato ai costi. La delibera stabilisce che la commissione non può eccedere i costi mediamente sostenuti per svolgere l'istruttoria (comma 2, lett. b)); in linea con quanto già previsto per analoghe ipotesi <sup>(1)</sup>, tali costi devono essere preventivamente quantificati e adeguatamente motivati (comma 3, lett. b). E' inoltre previsto che i costi dell'istruttoria possano essere quantificati in modo differente a seconda delle tipologie di clientela, ad esempio a seconda che si tratti di imprese o di consumatori, se questo fattore determina una variazione dei costi dell'istruttoria veloce.

Il comma 4 si occupa dell'esenzione dal pagamento della commissione di istruttoria veloce; vengono in rilievo due disposizioni:

- i) l'articolo 117-*bis*, comma 4, ultimo periodo, del TUB, il quale prevede che il CICR individui i casi in cui la commissione non è dovuta in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento;
- ii) l'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, il quale stabilisce che la commissione non è

---

<sup>(1)</sup> Cfr. articolo 12-*bis* della deliberazione 4 marzo 2003, come modificata dall'articolo 14 del d.m. 3 febbraio 2011; Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009, e successive modificazioni, Sezione XI, par. 2.

dovuta quando lo sconfinamento riguardi famiglie consumatrici (consumatori), abbia importo inferiore o pari a 500 euro e durata non superiore a sette giorni consecutivi; l'esenzione è ammessa una volta per trimestre.

L'esenzione *ex lege* di cui al punto ii) impiega entrambi i parametri – ammontare e durata dello sconfinamento – previsti dall'articolo 117-*bis*, comma 4: si ritiene quindi che il legislatore abbia voluto individuare direttamente, quantomeno nella fase di prima applicazione, i casi di esenzione dal pagamento della commissione di istruttoria veloce; coerentemente, la delibera si attesta su questi casi e ne estende l'applicazione a tutte le operazioni disciplinate dalla delibera stessa.

#### b) Tasso di interesse (comma 6)

La disposizione chiarisce, in linea con quanto previsto dall'articolo 117-*bis*, comma 2, del TUB, che oltre al tasso di interesse (e alla commissione di istruttoria veloce, ove ammessa), non possono essere applicati al cliente oneri ulteriori né direttamente né indirettamente (ad esempio attraverso l'incremento automatico di quanto dovuto sulla base di altri contratti).

Viene quindi precisato che in caso di utilizzo extrafido il tasso di interesse previsto per lo sconfinamento potrà essere applicato al solo ammontare dello sconfinamento e non anche all'intero ammontare del fido. Come messo in evidenza nel par. 2 della "*Relazione sull'analisi di impatto*", lo sconfinamento non costituisce necessariamente indice di un aumento di rischiosità del cliente tale da giustificare, sempre e in via automatica, l'applicazione al fido del tasso di interesse previsto per lo sconfinamento. Conseguentemente:

- a) l'incremento automatico del tasso di interesse sul fido in caso di sconfinamento potrebbe costituire un onere indiretto sullo sconfinamento, che, come detto, è vietato dall'articolo 117-*bis* del TUB;
- b) qualora l'intermediario ritenga, sulla base di una valutazione specifica, che lo sconfinamento si inquadri in una situazione di accresciuta rischiosità del cliente tale da giustificare un incremento del tasso di interesse, potrà procedere ad una sua revisione in presenza dei presupposti e seguendo la procedura di cui all'articolo 118 TUB.

#### *Articolo 5 (Disposizioni finali)*

Il comma 1 richiama, per gli aspetti relativi alla trasparenza e alla comparabilità dei costi, la delibera del 4 marzo 2003 e il d.m. del 7 febbraio 2011: ai sensi di questi provvedimenti la Banca d'Italia ha adottato una compiuta disciplina volta a consentire la conoscibilità dei costi e a la loro comparabilità; per i rapporti con consumatori tale disciplina dà piena attuazione alla direttiva 2008/48/CE.

Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di emanare disposizioni attuative della delibera in modo da permettere di risolvere eventuali problemi applicativi con regole di maggior dettaglio, laddove ve ne fosse necessità.

Il comma 3 fa salva l'applicabilità, anche in questa materia, della deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000 sull'anatocismo.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 e 3, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

- il comma 4 precisa che la disciplina entra in vigore il 1° luglio 2012;

- il comma 5 chiarisce che l'esigenza di adeguarsi alla nuova disciplina in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti dettata dall'articolo 117-*bis* TUB e dalla delibera del CICR costituisce per gli intermediari un giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 118 del TUB, per avvalersi della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni dei contratti in essere. L'adeguamento dei contratti in corso dovrà avvenire entro il 1° ottobre 2012.